

La regolarizzazione in Ticino dei capitali non dichiarati: l'istituto dell'autodenuncia e le sue conseguenze



Aurelio Francioli
Lic. iur., Wealth Planner,
BSI SA, Lugano



Martino Pinelli
Master of Advanced Studies
SUPSI in Tax Law, Wealth Planner,
Patrimony 1873 SA, Lugano

Analisi della normativa di riferimento e applicazione ad un caso pratico

1. Alcuni concetti preliminari

1.1. Aspetti introduttivi

Prima di discutere l'istituto dell'autodenuncia ai fini delle imposte dirette è opportuno ripercorrere alcuni concetti essenziali del diritto penale e amministrativo fiscale.

Innanzitutto occorre distinguere la procedura di recupero d'imposta senza procedimento penale fiscale dalla procedura di recupero d'imposta in caso di contravvenzione o di delitto fiscale. Se una dichiarazione fiscale è stata omessa o è incompleta senza colpa del contribuente (per esempio a seguito di un'eredità) e il contribuente ne prende conoscenza soltanto a tassazione effettuata, si procede al recupero d'imposta senza avviare un procedimento penale fiscale. Infatti, nell'ambito del recupero d'imposta è irrilevante che al contribuente possa o meno essere imputata una colpa. Ad ogni modo si osserva che la procedura di recupero d'imposta deve essere separata dal procedimento penale fiscale.

Si segnala che nel passato, nel caso di procedure di recupero d'imposta in caso di contravvenzioni o di delitti fiscali, l'apertura del procedimento penale valeva contemporaneamente come avvio di recupero d'imposta, tanto che le procedure erano gestite dal medesimo Ufficio di tassazione. A seguito di un ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Svizzera è stata costretta a separare le due procedure, ossia quella di recupero d'imposta da quella penale. Lo scopo è stato quello di garantire, in ambito di procedura penale, le garanzie del cosiddetto "processo equo", tra cui il diritto di non rispondere e il divieto di obbligare il contribuente a raccogliere mezzi di prova contro sé stesso[1].

Il diritto di avviare la procedura di recupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o risulta incompleta. Il

termine per il recupero d'imposta è fissato in 15 anni (articoli 53 LAID e 152 LIFD).

La legge prescrive che l'imposta recuperata sia comprensiva anche degli interessi di ritardo (articoli 53 capoverso 1 LAID e 151 capoverso 1 LIFD). Pertanto, nella decisione di recupero d'imposta, gli interessi di mora devono essere calcolati e incassati al tasso in vigore nel periodo fiscale corrispondente.

Si osserva infine che con riferimento ai reati fiscali, ai fini delle imposte dirette, si distingue tra la violazione degli obblighi procedurali e la sottrazione d'imposta (contravvenzioni) e la frode fiscale (delitto)[2].

1.2. La violazione degli obblighi procedurali

È punito con una multa per violazione di obblighi procedurali chiunque, nonostante diffida, violi intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe in virtù della legge, tra cui la non consegna della dichiarazione d'imposta, il non adempimento dell'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni oppure la violazione degli obblighi in qualità di erede. La pena inflitta è di regola di 1'000 franchi al massimo, con l'eccezione di casi gravi o di recidiva, nei quali la multa può essere elevata sino a 10'000 franchi (articoli 55 LAID e 174 LIFD).

1.3. La sottrazione d'imposta

La fattispecie della sottrazione è verificata dal punto di vista oggettivo, se una tassazione è o potrebbe essere indebitamente omessa, se una tassazione incompleta è cresciuta in giudicato o potrebbe crescere in giudicato, come pure se un'imposta alla fonte non è trattenuta, oppure se un ammontare d'imposta è o potrebbe essere illecitamente restituito, o se un condono è o potrebbe essere ingiustificato. Inoltre, affinché una persona fisica sia punibile è necessario integrare il requisito soggettivo, ossia l'autore deve commettere la sottrazione intenzionalmente o per negligenza. Qualora l'autore fosse una persona giuridica, l'intenzionalità o la negligenza esistono unicamente in relazione agli organi o ai rappresentanti che agiscono per la persona giuridica. La base per determinare la multa è l'importo d'imposta sottratto. La multa equivale, di regola, all'importo

to d'imposta sottratto. Tuttavia può essere ridotta a un terzo dell'imposta sottratta, in caso di colpa lieve, e aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta, in caso di colpa grave (articoli 56 capoverso 1, 57 capoversi 1 e 2 LAID, 175 capoversi 1 e 2, 181 capoverso 2 LIFD).

1.4.

La frode fiscale

La frode fiscale, diversamente dalla sottrazione d'imposta, appartiene alla categoria dei delitti fiscali. Tale fattispecie è anche definibile come una sottrazione d'imposta qualificata. Infatti, si è in presenza di frode fiscale se, allo scopo di commettere una sottrazione si fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti. Affinché tale reato sia configurato è richiesta l'intenzionalità dell'autore. Quindi, diversamente dalla semplice sottrazione, non è sufficiente la negligenza. La frode fiscale è un delitto ed è punibile, come pena più grave, anche con la detenzione. Inoltre è comminata una multa sino a 30'000 franchi (articoli 59 LAID e 186 LIFD).

In questa sede, non si entra nel merito delle altre ipotesi di reato, tra cui i reati partecipativi, in quanto non inerenti al tema trattato (articoli 56 capoverso 3 LAID e 177 LIFD).

Si segnala che, nell'ambito della procedura di recupero d'imposta, non è possibile tenere in considerazione gli eventuali importi d'imposta preventiva già pagata, rispettivamente della procedura relativa al computo globale d'imposta. Ciò, in quanto tali diritti sono previsti unicamente in sede di tassazione regolare. Di conseguenza, il fatto di non domandarne l'applicazione fa decadere la legittimazione a tale diritto.



2.

La procedura di recupero d'imposta in senso stretto: come funziona e la particolarità per gli eredi

Parlando di mera procedura di recupero d'imposta (facendo quindi astrazione dalla procedura per un eventuale reato) occorre ricordare, come poc'anzi illustrato, che il recupero d'imposta, unitamente agli interessi di ritardo, si opera su un periodo di dieci anni (articoli 53 capoverso 2 LAID e 152 capoverso 1 LIFD).

La procedura di recupero d'imposta si attua sia qualora l'autorità scopra degli elementi imponibili che non sono stati correttamente dichiarati, sia nell'ipotesi in cui il contribuente decida di far emergere, spontaneamente, degli elementi in precedenza non correttamente dichiarati.

Il tema centrale di questo articolo concerne proprio quest'ultimo caso, con particolare riferimento al costo relativo ad una procedura di recupero d'imposta a seguito di un'autodenuncia, oppure a seguito dell'emersione in sede di successione di elementi in precedenza non dichiarati dal *de cuius*.

In entrambe le situazioni, con modalità diverse, che a breve saranno illustrate, l'autorità fiscale apre una procedura di recupero d'imposta, rinunciando all'apertura di un procedimento per sottrazione d'imposta. Qualora, in caso di autodenuncia, fosse stata compiuta una frode fiscale, trattandosi di reato penale, è l'autorità penale competente che deve procedere non avendo alcuna competenza, per tale delitto, l'autorità fiscale.

3.

La procedura di recupero d'imposta in caso di autodenuncia

3.1.

Le condizioni per adempiere i requisiti dell'autodenuncia

Se il contribuente denuncia spontaneamente e per la prima volta una sottrazione d'imposta all'autorità fiscale, quest'ultima prescinde dall'aprire un procedimento penale (cosiddetta "autodenuncia esente da pena"), a condizione che (articoli 56 capoverso 1^{bis} LAID e 175 capoverso 3 LIFD):

- la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempiute le condizioni sopra indicate.

3.2.

La sottrazione d'imposta non è nota ad alcuna autorità fiscale

Questo criterio richiede che l'autorità fiscale abbia una conoscenza concreta e documentata delle irregolarità fiscali affinché il contribuente perda il diritto ad autodenunciarsi; dei semplici "sospetti iniziali" o anche delle attività investigative preliminari (ovviamente a condizione che non siano state notificate al contribuente) non sono considerate come ostative all'autodenuncia^[3].

Il Tribunale federale in una sentenza dell'8 giugno 2006 ha giudicato accettabile l'autodenuncia operata da un contribuente che aveva palesato i suoi beni non dichiarati solo dopo che l'autorità fiscale, avendo notato delle incongruenze nella sua dichiarazione, gli aveva chiesto delle informazioni supplementari^[4]. Quindi vale il principio generale secondo cui il contribuente può ancora denunciarsi in maniera valida anche quando "anticipa" di poco l'autorità fiscale, la cui scoperta delle irregolarità era ormai inevitabile.

Pertanto non trova sostegno la prassi di alcuni cantoni, per esempio quella di Nidvaldo, che accetta l'autodenuncia solo se il contribuente agisce in maniera totalmente spontanea e non

spinto dalla paura di un'imminente indagine. Accettare questa prassi significherebbe concedere un più ampio margine di autodenuncia ai contribuenti che nascondono meglio i loro misfatti rispetto a quelli che agiscono in maniera meno accorta e quindi rendono più semplici le indagini da parte del fisco[5].

Il concetto di "autorità fiscale" va interpretato in senso molto stretto. Quando l'irregolarità fiscale emerge per esempio nel corso di un processo civile durante una causa di divorzio, l'autodenuncia nei confronti dell'autorità fiscale è ancora possibile, anche se il contribuente ritiene molto probabile che il Tribunale civile trasmetta gli atti (a condizione, come detto sopra, che anticipi temporalmente questa trasmissione di dati). Questa distinzione è accettabile in quanto non esiste un obbligo di trasmettere i dati fiscali delle parti in causa, c'è solamente una norma potestativa[6]. Per esempio, un giudice che si occupa di divorzi ha interesse a raggiungere accordi condivisi da entrambe le parti evitando *escalation*, per cui c'è chi sostiene che questi giudici farebbero l'interesse comune se evitassero di segnalare al fisco beni non dichiarati emersi durante la procedura di scioglimento matrimoniale[7].



3.3.

Aiutare senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta

Con questo criterio bisogna chiedersi se il presupposto dell'aiuto senza riserve da parte del contribuente sia rispettato nel caso in cui questo operi una cosiddetta "autodenuncia parziale", cioè faccia emergere spontaneamente non tutti i suoi beni finora non dichiarati, ma ne lasci una parte ancora nascosta (ovvero mantenga dei conti in "nero"). Di regola, l'autorità fiscale scopre questo fatto solo quando il contribuente in seguito effettua un'autodenuncia "integrativa" mostrando i beni residui non dichiarati la prima volta. Il fatto è che alcuni Cantoni hanno una prassi molto severa a questo riguardo. Considerando che la prima autodenuncia incompleta rappresenta uno sviamento dell'autorità, alcuni Cantoni a posteriori non riconoscono più l'autodenuncia come esente da pena. Queste prassi possono essere accettabili se l'autorità fiscale può dimostrare che la prima autodenuncia parziale aveva davvero lo scopo di sviare l'attenzione dei tassatori dai beni che non sono stati oggetto di emersione[8].

In tutti gli altri casi la prassi dovrebbe però essere meno rigida. La generale ammissibilità delle emersioni parziali deriva in primo luogo da un'interpretazione sistematica della legge. Gli articoli 56 capoverso 1^{er} LAID e 175 capoverso 4 LIFD stabiliscono che ulteriori autodenunce sono ammesse e garanti-

scono al contribuente "recidivo" l'esenzione, perlomeno molto attenuata, della multa; leggendo questa disposizione si pensa intuitivamente a qualcuno che con la prima autodenuncia abbia fatto "piazza pulita", ma in seguito abbia continuato ad accumulare beni non dichiarati fino a quando non li abbia fatti emergere in un secondo tempo, pagando una multa pari a un quinto dell'imposta sottratta, ma senza mettere in discussione l'esenzione dalla multa della prima autodenuncia. In realtà non può essere un criterio discriminante il fatto che i beni emersi nella seconda autodenuncia siano entrati nelle disponibilità del contribuente prima o dopo l'effettuazione della prima autodenuncia. In altre parole, chi ricomincia ad evadere subito dopo avere fatto la prima autodenuncia completa non può ricevere un trattamento migliore rispetto a colui che ha evaso una sola volta nella vita, ma che ha fatto emergere i suoi elementi imponibili poco alla volta (a condizione, come detto, che questa emersione a tappe non abbia intenti fraudolenti, ciò che però deve essere provato dall'autorità fiscale). Pertanto è da negare l'argomento che l'autodenuncia parziale rappresenti uno sviamento perpetrato ai danni dell'autorità fiscale. In realtà l'autorità fiscale viene sviata ogni volta che il contribuente non dichiara tutto quanto dovuto. Ogni emersione, anche parziale, contribuisce almeno in parte a restituire al fisco la giusta conoscenza dei fatti; pertanto è opportuno che anche l'autodenuncia parziale benefici di sanzioni ridotte[9].

4.

La procedura di recupero d'imposta: la particolarità per gli eredi

Se il defunto ha commesso una sottrazione d'imposta, dal 1. gennaio 2010 il recupero d'imposta è calcolato solo sugli ultimi tre periodi fiscali (sino al 31 dicembre 2009 erano gli ultimi dieci) che precedono l'anno del decesso del *de cuius* ed è riscosso unitamente agli interessi di mora[10]. Il recupero d'imposta ridotto vale però unicamente (i) se la sottrazione al momento della denuncia non è ancora nota ad alcuna autorità fiscale, (ii) se gli eredi non hanno partecipato alla sottrazione d'imposta del defunto, (iii) se essi aiutano senza riserve l'autorità fiscale a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti e (iv) devono inoltre adoperarsi seriamente per pagare l'imposta dovuta (articoli 53a LAID e 153a LIFD).

Se questi presupposti non sono soddisfatti, si procede ad un recupero d'imposta ordinario calcolato sugli ultimi dieci periodi fiscali. In questi casi, già secondo il diritto previgente non venivano rimosse multe fiscali[11].

Se un erede richiede all'autorità fiscale l'avvio di un recupero d'imposta cosiddetto "semplificato", questo ha effetti su tutti i coeredi. Va osservato che l'amnistia degli eredi non trova applicazione se il defunto è deceduto prima del 1. gennaio 2010. Nel caso di un decesso avvenuto prima di tale data, si applica il diritto previgente, che prevede un recupero d'imposta esteso agli ultimi dieci periodi fiscali.

5.

La notifica dell'autodenuncia

Un'autodenuncia può avvenire con la dichiarazione d'imposta, come pure con uno scritto separato all'autorità fiscale. Non viene considerata autodenuncia la mera indicazione nella di-

chiarazione d'imposta di valori di reddito o patrimoniali finora non dichiarati. Non procede dunque ad un'autodenuncia chi senza commenti, né ulteriori osservazioni, indica "di nascosto" nell'elenco dei titoli degli averi bancari finora non dichiarati. Per approfittare del vantaggio dell'impunità, chi si autodenuncia deve piuttosto rendere esplicitamente attenti alla sottrazione d'imposta compiuta.



6. Altri soggetti, in breve: persone giuridiche e coniugi

Come detto ogni contribuente può autodenunciarsi una sola volta beneficiando dell'esenzione della pena; questo vale anche per le persone giuridiche. Non è importante che il contribuente abbia commesso una sottrazione o abbia partecipato alla sottrazione.

I coniugi sono considerati soggetti fiscali autonomi. Il diritto spetta dunque ad ognuno dei coniugi separatamente. Qualora l'autorità fiscale non dovesse accettare l'argomento che si tratta della prima denuncia, va aperta una procedura penale fiscale e al contribuente va concesso il diritto di essere sentito a questo proposito.

7. I mutamenti in ambito di segreto bancario per stranieri e svizzeri

La trattazione dell'argomento relativo all'autodenuncia non può prescindere dai mutamenti in ambito di segreto bancario e, quindi, dalle possibilità future di accesso alle informazioni bancarie da parte dell'autorità tributaria.

La decisione che il Consiglio federale ha preso nel "venerdì nero" del 13 marzo 2009 è stata come la prima pietra smossa con il piede che, rotolando a valle, dà il via ad una slavina inarrestabile^[12]. Ritirando formalmente la riserva posta a suo tempo sull'articolo 26 del Modello dell'OCSE di Convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza (di seguito Modello OCSE), l'esecutivo federale ha accettato di adottare lo *standard* internazionale in materia di scambio di informazioni tra autorità fiscali. Ciò ha comportato l'abbandono della distinzione, tipica della regolamentazione elvetica in ambito di imposte dirette, tra contravvenzione e frode fiscale, ma solo nei confronti dei clienti esteri delle banche svizzere.

Come già osservato, la semplice sottrazione si configura come l'omissione di alcuni fattori imponibili nella dichiarazione fisca-

le (per esempio non indicando il saldo e i redditi di un conto bancario). In Svizzera questo comportamento è classificato come una contravvenzione, cioè un atto illecito sanzionabile in via amministrativa. Il contribuente colpevole deve restituire per intero le imposte sottratte nei dieci anni precedenti con l'aggiunta degli interessi di ritardo. Al recupero d'imposta si aggiunge, quale sanzione, una multa che varia tra un terzo e il triplo dell'importo dell'imposta sottratta.

La frode fiscale invece è un delitto perseguito in via penale, e presuppone che il contribuente non si limiti all'omissione di dichiarazione, ma aggravi questo atto per mezzo di una falsità in documenti.

Un nuovo fronte della slavina è la Raccomandazione del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (di seguito GAFI) di includere i gravi reati fiscali tra i reati che possono fungere da presupposto per il reato di riciclaggio^[13]. Secondo l'articolo 305^{bis} del Codice penale svizzero solo i crimini, cioè i reati punibili con una pena detentiva superiore ai tre anni, possono essere prodromici al reato di riciclaggio. La frode fiscale non può esserlo in quanto è sanzionabile con una pena non superiore ai tre anni (articoli 59 LAID e 186 LIFD); infatti come detto sopra si qualifica come un "delitto" e non come un "crimine".

Per applicare la Raccomandazione del GAFI la Svizzera dovrà quindi creare una nuova fattispecie di crimine nel diritto penale fiscale, punibile con una pena privativa della libertà superiore a tre anni. L'avamprogetto di legge del Consiglio federale, del 27 febbraio 2013^[14], prevede di introdurre la fattispecie di "truffa fiscale" ai fini delle imposte dirette. Il concetto di "truffa" presuppone che il contribuente induca il fisco in errore ingannandolo con astuzia. Il concetto di "astuzia" nell'ambito della truffa è ampiamente specificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza: presuppone un comportamento sistematicamente e continuativamente ingannevole da parte del reo, quindi non una semplice bugia bensì un cosiddetto "castello di menzogne", una macchinazione che induce in errore la vittima e la costringe sempre più in quello stato, senza la possibilità di accorgersi dell'inganno se non tramite controlli e sforzi sproporzionati che non possono essere ragionevolmente pretesi. In ambito fiscale questa fattispecie è descritta nell'articolo 14 capoverso 1 della Legge federale sul diritto penale amministrativo; in base alla giurisprudenza su questo articolo la truffa può essere commessa anche tramite il silenzio, quando per esempio il truffatore omette di dare al truffato alcune informazioni e conta sul fatto che, in base al rapporto di fiducia esistente, il truffato non metterà in atto ulteriori controlli^[15].

Il nuovo reato fiscale della truffa sarà applicabile anche ai contribuenti svizzeri. In futuro, se l'avamprogetto di legge non dovesse subire delle modifiche sostanziali, gli operatori finanziari svizzeri dovranno inoltre segnalare alle competenti autorità antiriciclaggio i sospetti di truffa fiscale, anche se commessi da clienti residenti in Svizzera, nel caso in cui la truffa fiscale sia superiore a 600'000 franchi di elementi imponibili non dichiarati (si parla in tal caso di truffa fiscale "qualificata"). Ciò rappresenta certamente una breccia nel segreto bancario per gli svizzeri, ma potrebbe non essere l'ultima.

Dopo il 13 marzo 2009 le autorità fiscali cantonali hanno infatti chiesto al Governo federale di poter applicare, nelle inchieste contro i residenti svizzeri, gli stessi mezzi di cui dispongono le autorità fiscali estere per perseguire i loro contribuenti con conti non dichiarati in Svizzera. Nelle ultime settimane alcuni politici hanno lanciato l'idea che una volta che lo scambio automatico di informazioni fiscali diverrà lo *standard* internazionale, questo modello lo si dovrebbe applicare anche internamente. A titolo d'esempio le banche dovrebbero trasmettere d'ufficio al fisco gli estratti conto dei clienti, rispettivamente i datori di lavoro dovrebbero trasmettere i certificati di salario. Queste pratiche servirebbero anche a ridurre l'onere burocratico degli uffici fiscali (ma certamente l'onere per le banche e le aziende aumenterebbe in proporzione). Il dibattito è aperto e riserverà senz'altro ulteriori sorprese.

In ogni caso, se il futuro ci riserverà l'abolizione *tout court*, o un indebolimento sostanziale, del segreto bancario per i residenti svizzeri, si ritiene che ciò dovrà essere accompagnato da una possibilità di riconciliazione, sotto forma di amnistia, tra l'autorità fiscale ed i contribuenti (coinvolgendo anche gli intermediari).

8.

Un'ipotesi di amnistia: limiti federali e possibilità cantonali

Il diritto fiscale svizzero è armonizzato a livello federale per quanto attiene gli aspetti formali. Per esempio, il termine ordinario di recupero di imposta di dieci anni è fissato da una norma imperativa alla quale i Cantoni non possono derogare. La modifica di questi aspetti formali deve passare attraverso le modifiche della LAID, votate dall'Assemblea federale e soggette al *referendum* facoltativo. Recentemente una modifica di questo tipo è stata attuata nell'ambito della cosiddetta "mini-amnistia" per gli eredi, dove, come sopra evidenziato, il termine di recupero d'imposta per gli eredi è stato ridotto da dieci a tre anni.

I Cantoni però sono liberi di fissare le aliquote d'imposta sulla base dell'articolo 129 capoverso 2 della Costituzione federale, quindi potrebbero introdurre un recupero di imposta, basato sempre su dieci anni, ma con aliquote ridotte del 70-80% ai fini delle imposte cantonale e comunali (esclusa l'imposta federale diretta); ciò equivarrebbe, in termini di cifre da pagare, ad un recupero limitato a 3, rispettivamente 2 anni, come indicano gli esempi esposti al prossimo e conclusivo capitolo. Si osserva qui, senza ulteriori approfondimenti, che questa libertà dei Cantoni in materia di aliquote, per quanto attiene il recupero dell'imposte sottratte, è comunque dubbia dal profilo della compatibilità con la LAID e la Costituzione federale.

Nel mese di maggio del 2013, i principali partiti del Canton Ticino hanno deciso di rilanciare l'amnistia fiscale cantonale che, secondo i loro intenti, dovrebbe entrare in vigore il 1. gennaio 2014 ed applicarsi per un periodo di 2 anni^[16].

Nel caso in cui l'amnistia fiscale cantonale dovesse vedere la luce, non andrebbe sottovalutato l'onere amministrativo che impone di documentare dieci anni di operatività sui conti bancari, nonché il pericolo che da questa documentazione possano emergere eventi che aumenterebbero l'onere fiscale:

- se i beni sono stati trasferiti al contribuente ravveduto entro i dieci anni per successione o donazione, va recuperata anche la corrispondente imposta (se non si tratta di un legame di parentela esentato in base alla legislazione dei singoli Cantoni). Bisogna comunque esaminare se il progetto di amnistia fiscale cantonale non copra anche queste imposte, che restano di competenza dei singoli Cantoni;
- se i beni sono entrati nelle disponibilità del contribuente sotto forma di reddito imponibile (pagamento di *royalties*, bonus, liquidazioni, indennizzi per divieti di concorrenza e simili) l'importo del versamento sarebbe soggetto all'imposta sul reddito (e all'imposta sulla sostanza), cumulan-

Tabella 1: Conseguenze del recupero d'imposta in seguito ad un'autodenuncia o in seguito ad un'ipotetica amnistia fiscale.

Anno	Redd. dich.	Sost. dich.	Tasse pagate	Redd. completo	Sost. completa	Tasse dovute	Diff. tasse	Con interessi
2003	100'000	400'000	16'447.00	114'568	1'128'401	24'263.00	7'816.00	10'402.32
2004	100'000	400'000	16'939.00	115'567	1'178'349	25'442.00	8'503.00	10'987.03
2005	100'000	400'000	16'607.00	115'470	1'173'504	25'013.00	8'406.00	10'545.34
2006	100'000	400'000	16'069.00	115'220	1'160'997	24'145.00	8'076.00	9'836.26
2007	100'000	400'000	15'667.00	114'408	1'120'376	23'234.00	7'567.00	8'947.88
2008	100'000	400'000	15'562.00	114'153	1'107'656	22'991.00	7'429.00	8'528.84
2009	100'000	400'000	15'360.00	113'085	1'054'247	22'198.00	6'838.00	7'621.69
2010	100'000	400'000	15'169.00	113'282	1'064'112	22'029.00	6'860.00	7'423.51
2011	100'000	400'000	14'990.00	113'013	1'050'647	21'645.00	6'655.00	6'991.91
2012	100'000	400'000	14'809.00	112'058	1'002'884	20'934.00	6'125.00	6'278.13
Totale							74'275.00	87'562.90

dosi agli altri redditi maturati nell'anno e con conseguente progressione dell'aliquota. Se poi il pagamento è riconducibile ad un rapporto di lavoro sono dovuti anche gli oneri sociali (AVS/AI/IPG);

- c) se analizzando l'operatività sui conti bancari su dieci anni l'autorità fiscale si convince che si è in presenza di un commercio semi-professionale di titoli – in base ai criteri recentemente precisati dalla Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) n. 36 del 27 luglio 2012 – allora le plusvalenze saranno riqualficate come reddito da attività lucrativa accessoria, e come tali assoggettate agli oneri sociali e all'imposta sul reddito cumulandosi agli altri redditi.

Riteniamo che buona parte dei clienti che decideranno di aderire ad una possibile amnistia fiscale cantonale sia in possesso di averi patrimoniali da più di dieci anni, per cui nel loro caso sarà dovuto unicamente il recupero delle imposte sul reddito e sulla sostanza, il cui ammontare può variare a seconda delle aliquote applicate sulla loro dichiarazione "ufficiale", come mostrano gli esempi allegati.

9. Caso concreto di autodenuncia

9.1. Ipotesi iniziali

Per dare un'idea delle modalità e delle conseguenze del recupero d'imposta in seguito ad un'autodenuncia o in seguito ad un'ipotetica amnistia fiscale ci basiamo su un caso vero che abbiamo trattato nella nostra professione, i cui dati sono riassunti nella Tabella 1.

L'esempio tratta di un contribuente coniugato senza figli, residente nel Comune di Lugano. Tra il 2003 e il 2012 ha dichiarato un reddito e una sostanza che per semplicità lasciamo fissi a 100'000 rispettivamente 400'000 franchi.

Il contribuente ha una relazione bancaria (con liquidità e *dossier* titoli) non dichiarata, divenuta di sua titolarità più di dieci anni fa (cioè prima del 31 dicembre 2002). Il valore complessivo del conto era di circa 730'000 franchi nel 2003 ed è di poco più di 600'000 franchi alla fine del 2012; la diminuzione è dovuta unicamente alla *performance* dei titoli e a differenze di cambio, in quanto non sono mai stati effettuati né prelievi né apporti. Il reddito imponibile annuo corrisponde a circa il 2% del valore di portafoglio (14'000 franchi di reddito aggiuntivo). Di questa relazione viene fornita tutta la documentazione dettagliata.

9.2. Autodenuncia esente da pena con recupero d'imposta su dieci anni

Le imposte sottratte a seguito della mancata dichiarazione della relazione bancaria e dei relativi redditi negli ultimi dieci anni, determinano un recupero d'imposta pari a 74'275 franchi, cui vanno aggiunti gli interessi di ritardo (2.5% per il 2012 e il 2011, 3% per gli anni precedenti fino al 2003 compreso). Sommando gli interessi, il recupero di imposta complessivo sarebbe di 87'563 franchi, pari al 14.5% del valore del conto non dichiarato alla fine del 2012 (602'884 franchi). Da notare che

gli interessi di ritardo (13'288 franchi) causano un aumento di poco meno del 18% sull'ammontare delle imposte sottratte.

9.3. Ipotesi di amnistia fiscale a livello federale con sconto sulle aliquote

Nello scenario ideale, un'amnistia federale garantirebbe un recupero limitato sia per l'imposta sul reddito ai 3 livelli (federale, cantonale e comunale), sia per l'imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni. L'agevolazione si configurerebbe come un recupero calcolato su dieci anni ma con aliquote scontate. Le aliquote potrebbero essere scontate del 70% per ottenere un risultato che, in termini aritmetici, rispecchia la mini-amnistia per gli eredi che si limita a considerare gli ultimi tre anni prima della morte del *de cuius*.

Ammettiamo che per ogni anno l'imposta arretrata sia calcolata con aliquote scontate e che quindi anche gli interessi di ritardo si applichino sulla somma scontata. In questo modo, calcolando il 30% della cifra del recupero totale (87'563 franchi), si ottiene l'importo di 26'269 franchi, che equivarrebbe al 4.35% del valore della sostanza al 31 dicembre 2012. Con uno sconto sulle aliquote dell'80% e applicando lo stesso metodo il recupero d'imposta si attesterebbe a 17'512 franchi, cioè il 2.9% della sostanza.

9.4. Ipotesi di amnistia cantonale con sconto sulle aliquote

In caso di amnistia cantonale, il Cantone può applicare lo sconto sulle aliquote solo sulle imposte di sua competenza, mentre l'imposta federale sul reddito dovrebbe essere pagata per intero.

Nel nostro caso abbiamo calcolato come la componente federale dell'imposta recuperata è di circa il 13% del totale. Questo vuol dire che il 13% di 87'563 franchi (cioè 11'383 franchi) sarebbe da pagare per intero, mentre sull'87% delle imposte sottratte (cioè 76'180 franchi) si potrebbe applicare lo sconto.

Applicando lo sconto del 70% alle imposte comunali e cantonali, il recupero totale delle imposte cantonali, comunali e federale sarebbe pari a 34'237 franchi, che rappresenta il 39% delle imposte sottratte non scontate. Con uno sconto dell'80% il recupero sarebbe di 26'619 franchi, pari a poco più del 30% delle imposte sottratte. Quindi, semplificando, si potrebbe sostenere che un'amnistia cantonale con uno sconto in sede di recupero dell'80%, avrebbe lo stesso impatto aritmetico di un'amnistia federale con sconto del 70%^[17].

9.5. Altri scenari meno favorevoli relativi ad un'autodenuncia

Sulla base del caso di questo contribuente si possono immaginare altri scenari meno favorevoli, in cui dalla documentazione relativa alla movimentazione del conto dei dieci anni precedenti emergono alcune "sorprese" che possono avere effetti importanti.

9.5.1. Provento da attività lucrativa nel 2007

Immaginiamo che alla fine del 2007 il conto presenti un saldo molto maggiore rispetto all'anno precedente, in quanto nel

corso dell'anno il contribuente ha ricevuto un provento straordinario dal suo datore di lavoro, per esempio un versamento una *tantum* di 500'000 franchi, quale compenso per un divieto di concorrenza; la somma è versata dalla filiale estera del datore di lavoro a favore di un conto estero non dichiarato del contribuente. Ovviamente nel 2007 questa somma sarebbe tassabile come reddito e causerebbe una forte progressione dell'aliquota. Inoltre sarebbe soggetta ai contributi sociali, poiché il versamento è riconducibile al rapporto di lavoro dipendente.

Assumendo una percentuale complessiva di oneri sociali pari al 7%, il cliente dovrebbe quindi versare 35'000 franchi di oneri non pagati. Il compenso netto (465'000 franchi) andrebbe aggiunto al reddito del conto non dichiarato per il 2007. L'imposta da recuperare per quell'anno si attesterebbe a circa 199'400 franchi.

Negli anni seguenti questa entrata supplementare avrebbe un effetto a cascata, poiché il saldo del conto aumenterebbe di circa 465'000 franchi e anche i redditi maturati aumenterebbero in proporzione, con un incremento delle imposte sottratte e degli interessi di ritardo. Abbiamo stimato che sui dieci anni l'importo dell'imposta sottratta sarebbe di circa 260'000 franchi, e con l'aggiunta degli interessi di ritardo arriverebbe a circa 310'000 franchi.

9.5.2.

Prelevamento nel 2009

In quest'altro scenario emerge dalla documentazione bancaria che nel 2009 il contribuente ha prelevato in contanti la cifra di 150'000 franchi (oppure l'ha bonificata a favore di un conto cfrato presso un altro istituto). Premesso che ciò causerebbe una riduzione marginale dell'imposta sottratta, l'attenzione dell'autorità fiscale si concentrerebbe sulla destinazione di quel prelievo.

Se quella cifra è stata data in donazione, si porrebbe la questione del recupero dell'eventuale imposta di donazione e delle imposte ordinarie su reddito e sostanza a carico del donatario.

È anche pensabile che quella cifra rappresenti la parte non ufficiale del pagamento per l'acquisto di un immobile. In questo scenario il problema più grave è il reato di falsità in documenti commesso per avere fatto attestare in un documento (il rogito di compravendita immobiliare) un fatto di importanza giuridica non conforme alla verità (cioè un prezzo di acquisto più basso) allo scopo di procurare a sé stesso o ad altri un indebito profitto.

9.5.3.

Cassetta di sicurezza

In quest'altro scenario alternativo il contribuente invece di fare emergere un conto bancario fa emergere una cassetta di sicurezza, che contiene dei metalli preziosi o del contante. Il contribuente può dimostrare che la cassetta è stata aperta 20 anni fa, ma non può documentare di avere depositato rispettivamente di avere ricevuto la disponibilità sui metalli o sul contante anteriormente al 1. gennaio 2003. In mancanza di tale prova, l'autorità fiscale presumerà che il valore dei metalli o del contante rappresenta reddito imponibile nel primo anno non prescritto per il recupero d'imposta, cioè per il 2003.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://images.nzz.ch/app.php/eos/v2/image/view/643/-/text/2934c978/1.17817675.1353266727.jpg> [26.10.2013]

http://www.handelszeitung.ch/sites/handelszeitung.ch/files/imagecache/teaser-big/lead_image/schweizer_franken_0.jpg [26.10.2013]

http://www.srf.ch/var/storage/images/auftritte/news/bilder/node_935714/5355434-3-ger-DE/bild_span12.jpg [26.10.2013]

[1] Si veda in particolare la Legge federale sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, del 20 dicembre 2006, disponibile al seguente link: <http://www.admin.ch/ch/i/as/2007/2973.pdf> [26.10.2013].

[2] Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC), Le disposizioni concernenti il recupero d'imposta e le disposizioni penali fiscali secondo la Legge federale sull'imposta federale diretta, Circolare n. 21 del 7 aprile 1995.

[3] Rohner Tobias, *Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung und Steuerbetrug*, in: Jusletter, 8 aprile 2013, numero marginale 11, disponibile al seguente link: <http://www.bialaw.ch/assets/files/Selbstanzeige.pdf> [26.10.2013].

[4] Sentenza del Tribunale federale n. 2A.321/2006 dell'8 giugno 2006, citata in: Rohner Tobias, op. cit., numero marginale 10.

[5] Benz Rolf, *Die Gültigkeitsvoraussetzungen der erstmaligen straflosen Selbstanzeige im Recht der direkten Steuern: Zehn echte und vermeintliche Tatbestandsmerkmale*, in: StR n. 3/2011, pagina 187, disponibile al seguente link: http://www.benzlaw.ch/dokumente/publikationen/SR_182-202.pdf [26.10.2013].

[6] L'articolo 112 LIFD, che tratta l'assistenza tra

l'autorità fiscale e le altre autorità, stabilisce al capoverso 1 che "Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta". Siamo dunque in presenza di una norma potestativa. Tuttavia giova qui ricordare anche la disposizione prevista dall'articolo 185 della Legge tributaria del Cantone Ticino che, al capoverso 1, stabilisce che "Esse segnalano spontaneamente all'autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro attività, che possono configurare un'infrazione ai doveri fiscali". Siamo qui invece di fronte ad una segnalazione spontanea, la cui norma è più incisiva di quella federale.

[7] Benz Rolf, op. cit., pagina 191, nota a piè di pagina 72.

[8] Rohner Tobias, op. cit., numero marginale 16.

[9] Benz Rolf, op. cit., pagina 199.

[10] Si veda in particolare la Legge federale relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, del 20 marzo 2008, disponibile al seguente link: <http://www.admin.ch/ch/i/as/2008/4453.pdf> [26.10.2013].

[11] Si veda la Legge federale che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, dell'8 ottobre 2004, disponibile al seguente link: <http://www.admin.ch/ch/i/as/2005/1051.pdf> [26.10.2013].

[12] Dipartimento federale delle finanze (di seguito DFF), La Svizzera intende riprendere lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, Comunicato stampa del 13 marzo 2009, in: <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=25863> [26.10.2013].

[13] Le Raccomandazioni del GAFI, del febbraio 2012, sono disponibili al seguente link: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf [26.10.2013].

[14] DFF, Il Consiglio federale avvia due consultazioni per combattere il riciclaggio di denaro e per estendere gli obblighi di diligenza in campo fiscale, Comunicato stampa del 27 febbraio 2013, in: <http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=47934> [26.10.2013].

[15] Cfr. DTF 125 II 250.

[16] Corriere del Ticino online, Rilanciata l'amnistia fiscale, 21 maggio 2013, in: <http://www.cdt.ch/ticino-e-regioni/politica/84057/rilanciata-l-amnistia-fiscale.html> [26.10.2013].

[17] Per ulteriori esempi di amnistia fiscale cantonale, si veda il Messaggio governativo n. 6328, del 23 febbraio 2010, pagina 17 e seguenti.